



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO UNICO 2003

PERSONE FISICHE FASCICOLO 2

Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2002

RISERVATO AI CONTRIBUENTI NON OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI	Compilazione del frontespizio
QUADRO RA	Redditi dei terreni
QUADRO RB	Redditi dei fabbricati
QUADRO RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico
QUADRO RP	Oneri e spese
QUADRO RN	Calcolo dell'IRPEF
QUADRO RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR	Crediti d'imposta
QUADRO RX	Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RE	Altri redditi di lavoro autonomo
QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RI	Redditi di capitale
QUADRO RL	Redditi diversi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro AC	Amministratore di condominio
Persone fisiche non residenti	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2003

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS	
Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo	
Quadro RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
Quadro RF	Impresa in contabilità ordinaria
Quadro RG	Impresa in contabilità semplificata
Quadro RD	Allevamento di animali
Quadro RS	Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG
Quadro RQ	Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Quadro RJ	Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
Quadro RY	Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta
Quadro RU	Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
Quadro FC	Redditi derivanti da imprese estere partecipate

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

INDICE

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE	3	2. Istruzioni per la compilazione del modulo RW	36
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3	3. Istruzioni per la compilazione del quadro AC	39
2. Istruzioni per la compilazione del quadro RH	8	III. PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2003	40
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RI	11	APPENDICE	46
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RL	14	TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI	51
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RM	17	TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO	52
6. Istruzioni per la compilazione del quadro RT	24	CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE	53
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI	32	ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999	55
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RR	32		

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il **Modello UNICO 2003, Persone Fisiche, FASCICOLO 2**.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

ALTRI REDDITI

1. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

Per ulteriori informazioni può essere utile vedere in APPENDICE, le voci "Altri redditi di lavoro autonomo" e "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

SEZIONE I

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e reperibile anche presso gli sportelli self-service e sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del FASCICOLO 1, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nel FASCICOLO 3, parte I, paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Nel **rigo RE2, colonna 1**, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 50, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE22.

Nel **rigo RE2, colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

In tale rigo va, altresì, indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Nel **rigo RE4, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

- adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) da evidenziare in **colonna 1**;
- adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) da evidenziare in **colonna 1**;
- emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni) da evidenziare in **colonna 2**.

Vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE del FASCICOLO 3, voce "Studi di settore"

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE5**, va indicata la somma dei compensi e proventi dei **rigi RE2** colonna 2, **RE3** e **RE4** (colonna 3).

Nel **rigo RE6**, vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, vanno indicati:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, vanno indicati:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2002 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001 e successive modificazioni);
- in **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
 - l'importo già indicato a colonna 1;
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
 - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
 - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
 - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Nel **rigo RE13**, vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, va indicato l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, così come determinato nel quadro RS del FASCICOLO 3.

Nel **rigo RE18**, vanno indicati:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- **le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, nell'ipotesi in cui tali strutture siano gestite direttamente dal datore di lavoro, per un importo non superiore a euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (art. 91, comma 6, L. 289/2002).**

TOTALE SPESE

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 3 la voce "Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

Vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 3 la voce "Regime fiscale delle attività marginali"

Nel **rigo RE19**, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE6 a rigo RE18**.

Nel **rigo RE20**, va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**.

Il rigo RE21 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- **Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001 e successive modificazioni.** Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.
- **Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.** L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- **Regime sostitutivo per le attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.823,00.

Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righe da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002.

Nel **rigo RE21** pertanto, va indicato:

a **colonna 1**:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2**, va indicato :

- **in caso di codice 1 o 2**, l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al 10 o 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo RE20 di questa dichiarazione e quello di rigo RE20 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo RE20.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

REDDITO (O PERDITA) SOGGETTO A IMPOSTA ORDINARIA

Nel **rigo RE22** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE20 e l'importo di rigo RE21 colonna 3. Tale importo dovrà essere sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1 col. 2. Chi non ha presentato apposita dichiarazione di emersione e non rientra in nessuno dei regimi sostitutivi sopra descritti dovrà riportare a rigo RE22 l'importo di rigo RE20.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel **rigo RE23**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Indicare tale importo al netto dell'eventuale agevolazione prevista dall'art. 4 della Legge 383/2001 (da evidenziare nel rigo RE17), sommarlo agli altri redditi IRPEF e riportarlo al rigo RN1, colonna 2.

Si precisa che qualora debba applicarsi la disposizione di cui al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, l'importo che dev'essere recuperato a tassazione va indicato nel rigo RE3, secondo le istruzioni ivi fornite. Tale importo va sommato all'ammontare del reddito di colonna 2.

Vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 3 la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

Nel **rigo RE25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE28**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE27**.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai righe RE25 e RE26

Nel **rigo RE29**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento dei proventi di **rigo RE25**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE26**.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel **rigo RE30**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE28** e quello di **rigo RE29**. Sommare l'importo di **rigo RE30** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE31**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

2. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata:

- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), dell'art. 16 del Tuir.

Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE risultino imposte pagate all'estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito d'imposta occorre compilare il quadro CR.

Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del Tuir nel quadro RU del proprio modello Unico SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RN, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 127-bis del Tuir).

Il presente quadro va utilizzato anche per indicare la quota parte dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale, le stesse sono imputate, per l'intero, ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti, l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali;
2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;
3. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, in misura non superiore al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente l'attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
4. nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile;
5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

SEZIONE I

DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Vedere in APPENDICE la voce
"Perdite riportabili senza
limiti di tempo"

Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.

Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- **colonna 2**, il codice di attività della stessa;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
 - 1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
 - 2 – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti o società semplici;
 - 3 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria o il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;

- **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 5**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante.

Nel medesimo rigo in:

- **colonna 6**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del TUIR, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358;
- **colonna 7**, quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 8**, va barrata se spettano le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUIR o di impresa in contabilità semplificata;
- **colonna 9**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 e successive modificazioni. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 12**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante al dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 14**, la quota del credito d'imposta limitato spettante al dichiarante;
- **colonna 15**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al dichiarante, tra i quali:
 - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- **colonna 16**, la quota di reddito rideterminato nel 2002 dalla partecipata, relativamente al 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis della legge 133 del 1999.

La colonna va comunque compilata qualora il dichiarante abbia imputato il reddito agevolato nel 2000, anche se il reddito non sia mai stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel medesimo anno 2000. Se il reddito è stato rideterminato nel 2001 e non nel 2002 va riportato l'importo di cui al quadro RH del modello UNICO 2002 Persone fisiche. L'importo va rilevato nella colonna 18 del rigo relativo alla stessa società.

Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 2000 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2002, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 16.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH5** va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 in colonna 3).

Nel **rigo RH6** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH7** va indicata la differenza tra RH5 e RH6. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel rigo RH25, colonna 6, ovvero nel rigo RH26, **colonna 1**, se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo. Qualora il dichiarante abbia anche redditi o perdite d'impresa risultan-

SEZIONE II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Vedere in APPENDICE la voce
"Perdite di impresa
in contabilità ordinaria"

Vedere in APPENDICE la voce
"Perdite riportabili
senza limiti di tempo"

ti dal quadro RF o dal quadro RD che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i righe RH25 o RH26 non vanno compilati, poiché i relativi importi vanno riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS.

Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria nel periodo d'imposta (determinate al rigo RF48 o RD7), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7.

Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.

Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

Qualora sia stata compilata la colonna 11 della Sezione I, nel rigo RH10 vanno indicate le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e il totale degli importi indicati nella colonna 11, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di partecipazione in imprese in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del rigo RH25 ovvero nel rigo RH26 della Sezione III "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno".

Nel **rigo RH11** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH12** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e la somma dei righe RH10 e RH11.

Nel **rigo RH13**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2).

Nel **rigo RH14**, va indicata la somma algebrica dei righe RH12 e RH13, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RH15, colonna 2**, va indicata la somma delle colonne 9, relativa al reddito agevolato ai fini DIT, che, deve essere riportata nel **rigo RJ11**, del quadro RJ del FASCICOLO 3 per la determinazione del reddito agevolato DIT. Nel caso non si eserciti attività d'impresa in contabilità ordinaria, non occorre compilare il quadro RJ; pertanto nella colonna 1 va indicata l'imposta, pari al 19 per cento del reddito esposto in colonna 2, da versare utilizzando l'apposito codice tributo.

Nel **rigo RH16** va indicato il totale degli importi delle colonne 12, da riportare nel corrispondente rigo del quadro RN.

Nel **rigo RH17, colonna 2** va indicato il totale degli importi delle colonne 13; nella **colonna 1** la parte di colonna 2, afferente i crediti d'imposta sui dividendi riferibili agli utili distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del TUIR. Detto importo va riportato nei righe RN2 ed RN23 del quadro RN.

Nel **rigo RH18**, va indicato il totale degli importi delle colonne 14. Detto importo va riportato nei righe RN2 ed RN23 del quadro RN.

Nel **rigo RH19**, va indicato il totale degli importi delle colonne 15. Detto importo va riportato nel rigo RN25 del quadro RN.

I **righe da RH20 a RH23** vanno compilati al fine della rideterminazione del reddito, derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare o in una società in nome collettivo o in accomandita semplice, agevolato nel 2000 ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999; si tratta dei soggetti per i quali dalle colonne 16 della Sezione I emerge una rideterminazione delle quote di reddito agevolato nell'anno 2000.

Tali righe vanno altresì compilati dai contribuenti che, avendo fruito nel 2000 della predetta agevolazione sia per i redditi da partecipazione che per quelli derivanti dall'attività d'impresa direttamente esercitata, siano tenuti alla rideterminazione del solo reddito da partecipazione.

Nel **rigo RH20, colonna 2**, va indicata la somma degli importi di colonna 16 della Sezione I.

Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare il prospetto Rideterminazione del reddito agevolato del quadro RS del FASCICOLO 3, l'importo di rigo RH20, colonna 2, va riportato nel rigo RS29. In tal caso non vanno compilati i righe da RH21 a RH23.

Qualora il contribuente abbia fruito nel 2000 della richiamata agevolazione relativamente ai redditi d'impresa e non sia tenuto alla rideterminazione nel quadro RS, nel **rigo RH20, colonna 1**, va indicato il minore tra gli importi dei righe RS19 e RF44, ovvero RS14 e RG29 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, riportati nel rigo RN1, colonna 2, del medesimo Modello UNICO 2001; nel caso nel periodo precedente sia stato applicato il comma 11-bis dell'art. 2 della legge 133 del 1999, va indicato l'importo di rigo RS41, colonna 3, del Modello UNICO 2002 Persone Fisiche; nel rigo RH20, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne 16 della Sezione I e di quello di colonna 1 del medesimo rigo RH20.

Nel **rigo RH21** va riportato il valore indicato nel rigo RN5, colonna 1, del Modello UNICO 2001.

Nel **rigo RH22** va calcolato il maggior imponibile soggetto ad aliquota ordinaria ottenuto sottraendo al rigo RH21 l'importo di rigo RH20, colonna 2. Se tale importo è minore di zero, indicare zero.

Nel **rigo RH23, colonna 1**, va indicata l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 2000, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2001, aumentato dell'importo di rigo RH22 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2001, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RH22.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eventuale maggior imposta rideterminata nel precedente periodo d'imposta nel Modello UNICO 2002.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Nella **colonna 3**, va indicata la differenza tra **colonna 1** e **colonna 2**: tale importo corrisponde all'imposta da versare con codice tributo 4002 indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2002. Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del TUIR o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH24** la somma di tali redditi, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR.

Nel **rigo RH25**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in APPENDICE la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite dei relativi periodi d'imposta, riportabili non oltre il quinto periodo successivo a quello in cui sono state conseguite e non compensate nell'anno 2002. Nel **rigo RH26, colonna 2** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno compreso l'importo indicato in colonna 1, relativo alle perdite formatesi nell'anno.

Nel caso in cui il contribuente, dal periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, non sia più titolare di redditi d'impresa risultanti dal quadro RF o dal quadro RD, le eventuali perdite non compensate nel periodo d'imposta 2001 e non impiegate nel rigo RH8 dovranno essere indicate nelle relative colonne dei rigi RH25 e RH26.

3. QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del TUIR.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella Sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella Sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2002 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1.

ATTENZIONE: il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi percepiti nel 2002 derivanti da tale attività, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti.

Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia: *précompte* e la Germania: *Vergütung des Erhöhungsbetrages*).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).

Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novem-

SEZIONE I UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

Vedere in APPENDICE, voce
"Utili prodotti all'estero"

bre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.

Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR. Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
- c) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
- e) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;
- f) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- g) il credito d'imposta non compete:
 - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
 - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
 - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

ATTENZIONE: si ricorda che per gli utili corrisposti nel 2002, deve essere utilizzata la certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2002 (pubblicata nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera a) indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 33 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata del 56,25 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 34 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 58,73 per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 35 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata del 58,73 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:

Vedere in APPENDICE, voce
"Credito d'imposta limitato
sui dividendi - Calcolo"

Vedere in APPENDICE, voce
"Credito d'imposta limitato sui
dividendi - Calcolo"

- nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; a tal fine riportare l’importo degli utili indicato nel punto 37 della certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d’imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; a tal fine riportare l’importo degli utili indicato nel punto 38 della certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nei **righi** da **RI1** a **RI6**, indicare rispettivamente:

- nella colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta determinato applicando agli utili indicati in colonna 1 la corrispondente percentuale;
- nella colonna 3, le ritenute d’acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI7**, riportare gli utili relativamente ai quali non compete il credito d’imposta, indicando:

- nella colonna 1, gli utili percepiti nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; a tal fine riportare l’importo indicato nel punto 39 della certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d’imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello Stato di residenza della società emittente;
- nella colonna 3, l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI8**, riportare nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da RI1 a RI7. L’importo indicato al rigo RI8, colonna 1, sommato agli altri redditi Ipef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN; l’importo indicato al rigo RI8, colonna 2, sommato agli altri crediti d’imposta sui dividendi, deve essere riportato nel rigo RN2 del quadro RN; l’importo indicato al rigo RI8, colonna 3, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RI9**, riportare gli utili, già indicati nel rigo RI8, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea stessa.

Nel **rigo RI10**, la quota del credito d’imposta di cui al rigo RI5 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, voce “Dividendi comunitari”).

SEZIONE II ALTRI REDDITI DI CAPITALE

In questa sezione nel **rigo RI11**, colonna 1, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI12**, colonna 1, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI13**, colonna 1, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI14**, colonna 1, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
 - derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all’associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell’apposito quadro RE, Sezione I). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l’associato non può dedurre l’eventuale quota di partecipazione alle perdite dell’impresa associante;
 - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell’art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l’associato non può dedurre dal reddito complessivo l’eventuale quota di partecipazione alle perdite dell’impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai rigi RI12 e RI15 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **rigo RI15**, colonna 1, indicare gli altri proventi percepiti nel 2002, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi, esclusivamente, ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI16**, colonna 1, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella colonna 2 dei **rigi** da **RI11** a **RI16**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI17**, riportare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei rigi da RI11 a RI16. L'importo indicato al rigo RI17, colonna 1, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RI17, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

4. QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

Generalità

Questo quadro è composto da due sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

Sezione II: riservata alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.

Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2002; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

In questa Sezione dovete dichiarare tutti i redditi diversi.

SEZIONE I Determinazione del reddito ai fini IRPEF

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in APPENDICE la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del TUIR.

Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzazione di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2002 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel quadro RE Sezione II del Modello UNICO 2003 Persone fisiche.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno invece dichiarati, nel quadro RC del Modello UNICO 2003 Persone fisiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL12**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL11**.

Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare nei **rigi** da **RL13** a **RL20** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **rigi RL13** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL14** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione. **Il contribuente che ha provveduto entro il 16 dicembre 2002 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico. La perizia giurata di stima dovrà essere conservata ed eventualmente esibita a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.**

Le spese di cui al **rigo RL15** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Le spese di cui ai **rigi RL17** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL18** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL19** (attività commerciali occasionali) e **RL20** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

SEZIONE II Attività sportive dilettantistiche

Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai rigi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL21**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **rigi da RL13 a RL20**.

Nel **rigo RL22**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL12) e il totale delle deduzioni (rigo RL21) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RL23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel **rigo RN26, colonna 2, del quadro RN**.

In questa sezione dovete dichiarare le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Dal 2000 per tali compensi è prevista una nuova modalità di tassazione (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000), pertanto per il 2002:

- i primi euro 5.165,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori euro 20.658,00 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 18%);
- sulle somme eccedenti, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 18%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Per facilitare la compilazione dei **rigi RL24, RL25, RL26 e RL27** è necessario utilizzare il seguente prospetto.

PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE			
	Compensi percepiti nel 2002	5 Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2002	8 Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2002
Totale compensi	1		
Compensi esenti (fino a euro 5.165,00)	2	6 Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 18%)	9 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3		
Imponibile	4	7 Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)	10 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Indicare in:

- **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 5.165,00;
- **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 5.165,007 fino ad un importo massimo di euro 20.658,00;
- **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3;
- **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 6**, il 18 % dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
- **casella 8**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;

- **casella 9**, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2002, applicare all'importo indicato nella casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. L'elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FASCICOLO 1;
- **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **riga RL24** indicare:

- a **colonna 1**, l'importo di casella 1 del prospetto;

Nel **riga RL25** riportare:

- a **colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 del quadro RN);
- a **colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 2.

Nel **riga RL26** indicare:

- a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

Nel **riga RL27** indicare:

- a **colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 2 del quadro RV.

5. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dodici sezioni.

Nella **Sezione I** vanno indicate:

- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei **righe RM1 e RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2002;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;

SEZIONE I INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) DELL'ART. 16, DEL TUIR

- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2002 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2002 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II

INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-BIS), H), I), L) E N) DELL'ART. 16, COMMA 1, DEL TUIR

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze");
- c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Indennità di esproprio");
- d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righe da RM3 a RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2002 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26).

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righe RM6 e RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 2002 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nelle **colonne 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del TUIR. Tali colonne non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26).

SEZIONE III

REDDITI CONSEGUITI DA SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE DA PIÙ DI CINQUE ANNI, IN CASO DI RECESSO, RIDUZIONE DEL CAPITALE E LIQUIDAZIONE

SEZIONE IV IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2002 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

- a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
- b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione. Se ad esempio il contribuente ha indicato nel 2000 interessi passivi pari a euro 2.065,83 a fronte di un mutuo di euro 30.987,41 (pari a lire 60.000.000) del quale ha utilizzato per la costruzione soltanto euro 15.493,71 (pari a lire 30.000.000) in questo rigo deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);
- c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:

- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR e del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2002.

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, relativamente ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2002 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2002 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella **Sezione IX** del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM17**, indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata. I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righe RM11** e **RM12**, indicando:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;

Vedere in APPENDICE, voce
"Imposte ed oneri
rimborsati - casi particolari"

SEZIONE V PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA NEI CASI DI RISCATTO DEL CONTRATTO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO

SEZIONE VI REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26).

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Agenzia delle Entrate provvede a iscriverne a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nelle **colonne 3 e 4**, si precisa che:

- a) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
- c) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
- e) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;
- f) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- g) il credito d'imposta non compete:
 - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
 - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
 - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

ATTENZIONE: il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi percepiti nel 2002 derivanti da tale attività, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del TUIR, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Vedere in APPENDICE, voce
"Credito d'imposta limitato sui
dividendi - Calcolo"

Vedere in APPENDICE, voce
"Credito d'imposta limitato sui
dividendi - Calcolo"

SEZIONE VII PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE le voci "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle Istruzioni generali del FASCICOLO 1

SEZIONE VIII REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2003 Persone Fisiche.

Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del TUIR).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 41, comma 1, del TUIR, sono determinati, valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegate o incassati.

Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM15**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Stati esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM26). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite nel corso del 2002 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno, comprensivo dell'importo delle rivalutazioni indicato al rigo RM18, colonna 1;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
 1. se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 2. se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

SEZIONE IX REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

- 3. se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - 4. se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 - nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.
- Le **colonne 7 e 8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

A partire dal 2001 le rivalutazioni sul TFR sono assoggettate ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% per cento, così come previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000. Pertanto il percipiente è tenuto a versare entro il termine previsto per il saldo delle imposte dovute relative alla presente dichiarazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, l'imposta sostitutiva dovuta relativamente alle rivalutazioni da effettuare sugli accantonamenti TFR successivi al 1° gennaio 2001.

A tal fine è stato istituito il **codice tributo 1714**.

Ciò premesso nel **rigo RM18** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle rivalutazioni riferite al 2001;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta versata sull'importo di colonna 1.
- nelle **colonne 3 e 4**, il periodo di commisurazione del rapporto di lavoro, decorrente dal 1° gennaio 2001, già compreso nel periodo indicato nel rigo RM17 colonne 5 e 6.

Nel **rigo RM 19**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2002;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM20**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

Si ricorda che per i redditi indicati in questa Sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

SEZIONE X REDDITI SOGGETTI ALL'ACCONTO DEL 20 PER CENTO

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del TUIR, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il **codice tributo 4200**, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;

- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- indennità sostitutiva del preavviso.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Ciò premesso, nel **rigo RM21**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.

Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, per quanto maturato sino al 31 dicembre 2000, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a euro 258,23, ovvero euro 309,87, se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Per il trattamento di fine rapporto maturato a partire dal 1° gennaio 2001 l'imponibile deve essere considerato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, senza tener conto delle citate riduzioni forfaitarie previste sino al 31 dicembre 2000. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, è riconosciuta una detrazione pari a euro 61,97 annue con esclusione dei periodi in cui non è maturato il TFR. Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni.

Inoltre, l'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha disposto una speciale detrazione "transitoria" pari a euro 61,97 per i TFR liquidati a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005.

Nel **rigo RM22**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel **rigo RM21**, al netto delle detrazioni spettanti a partire dal 1° gennaio 2001.

Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

Nella **Sezione XI** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 7, legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni.

Nei **righe RM23 e RM24** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2002, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo. Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 2 è parte di un versamento cumulativo.

La presente sezione deve essere compilata:

a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della CFC nel predetto quadro FC del presente modello UNICO 2003;

b) dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir, ai quali sia stato imputato il reddito di una CFC.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

SEZIONE XI RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ART. 7, LEGGE N. 448/2001

SEZIONE XII REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ESTERE

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri M, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella "Mod.N." posta in alto a destra di ogni quadro.

Pertanto, nel **rigo RM25** deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**:
 - nell'ipotesi a), il reddito dichiarato nel quadro FC del presente modello (Fascicolo 3), in proporzione alla propria partecipazione nella CFC;
 - nell'ipotesi b), il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra $(RN6 + RJ13)$ e $(RN5 + RJ12)$ e comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
- in **colonna 5**, l'imposta pagata all'estero dalla CFC per la parte riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM26**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinari;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitati;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righe RN2 e RN26**.

L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 1** del **rigo RN1** del **quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 2** nel **rigo RN26** dello stesso **quadro RN**.

6. QUADRO RT - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30 GIUGNO 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 2002.

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli

attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del TUIR, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai rigi RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett.

c), comma 1, dell'art. 81 del TUIR, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2002, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3, colonna 2**, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare eccedenze di minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di rigo RT3, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3, colonna 2 e quello di rigo RT4.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT30, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2002 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT6 meno gli importi dei rigi RT7 e RT8.

Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del TUIR. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del TUIR), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del TUIR, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5

o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater del TUIR).

Si ricorda che le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sezione II-A o nella Sezione II-B del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di red-

diti di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del TUIR, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del TUIR), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha material-

mente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrando nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa. L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 8 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Infine, l'art. 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data. Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa dalla partecipazione risultante da apposita perizia giurata di stima.

Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola sono detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del TUIR (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del TUIR. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del TUIR negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del TUIR comporta l'irrelevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del TUIR, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 in vigore fino al 18 febbraio 2002 e dal D.M. 23 gennaio 2002 in vigore dal 19 febbraio 2002 (e successivamente integrato dal D.M. 22 marzo 2002 in vigore dal 3 aprile 2002) – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2002.

Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni.

Nel **rigo RT12**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

ATTENZIONE: si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT13**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella **colonna 5** del **rigo RT31**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, **colonna 2**, indicare dette minusvalenze. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13 e quello del rigo RT14, colonna 2. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del rigo RT15.
Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT16 e RT17. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2002, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei rigi RT17 e RT18.

Se l'importo del rigo RT17 è superiore a quello del rigo RT16 indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **rigi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2002.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT22** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni.

Nel **rigo RT22, colonna 2**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT22 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

ATTENZIONE: si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l'assunzione del valore "rideterminato" - in luogo del costo del valore d'acquisto - non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT23, colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT32**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24, colonna 2**, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT25, colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti (indicate in **colonna 1**).

La somma degli importi di cui ai rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT23, colonna 2, e gli importi dei rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT32**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT26.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2002 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24 e al netto degli importi indicati nei rigi RT8 e RT18.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:

- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999, 2000, 2001 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999, 2000, 2001 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999, 2000, 2001 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2002, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei rigi RT10 e RT20, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e c-bis del Tuir ai sensi dell'art. 5, legge n. 448 del 2001

Nei **rigi da RT35 a RT40** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2002, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni II-A o II-B del quadro RT, a seconda se trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'aliquota:
 - del 4% per le partecipazioni qualificate;
 - del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

ATTENZIONE: Possono essere utilizzati più moduli RT esclusivamente per la sezione relativa alla rideterminazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI

1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

SEZIONE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCANTI

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2002. Per i soci delle S.r.l. iscritti, in quanto tali, alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

Per l'anno 2002:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 12.312,00 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 60.155,00 (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercialisti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere non opera il minimale ma solamente il massimale. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 78.507,00, non può essere rapportato ai mesi di attività. Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
 - 16,60 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.312,00 ed euro 36.093,00;
 - 17,60 per cento per i redditi superiori ad euro 36.093,00 fino al massimale di euro 60.155,00 o fino al massimale di euro 78.507,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
- per la Gestione Commercianti:
 - 16,99 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.312,00 ed euro 36.093,00;
 - 17,99 per cento per i redditi superiori ad euro 36.093,00 fino al massimale di euro 60.155,00 o fino al massimale di euro 78.507,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere sono iscritti alla gestione commercianti.

Come si compila la Sezione I

Come si compila la Sezione I

Ai fini della compilazione della sezione, da quest'anno il titolare dell'impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.

Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici). Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

I **rigli RR2 e RR3** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.

Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:

1. le **colonne da 1 a 10** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le **colonne da 11 a 22** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le **colonne da 23 a 34** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 11 a 22 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 10 e da 23 a 34.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:

- a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
- a **colonna 2** indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all'anno 2002 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
- a **colonna 3**, il totale dei redditi d'impresa al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2002;
- nelle **colonne 4 e 5**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2002 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 6**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- a **colonna 7**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
 - A** Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
 - B** Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 16,60 si riduce al 13,60 per gli artigiani e dal 16,99 al 13,99 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
 - C** Art. 3, comma 9, L. 448/98 e successive modificazioni. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti, per i primi tre anni successivi all'iscrizione, dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni negli anni 1999, 2000, 2001;
 - D** Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, la riduzione di cui al punto C.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti rigli relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 10; in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei rigli successivi devono essere compilate solamente le colonne 7, 8 e 9 (tipo e periodo di riduzione); nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei rigli successivi;

- nelle **colonne 8 e 9**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
- a **colonna 10**, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righe per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell'anno; naturalmente la casella deve essere barrata solamente nei righe successivi al primo;
- a **colonna 11**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 23), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
- a **colonna 12**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 11, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righe per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righe;
- a **colonna 13**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
- a **colonna 14**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a **colonna 15**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 13 e 14), sommando anche i contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO 2003;
- a **colonna 16**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali non versati sul reddito minimale, a seguito di compensazione che, contrariamente alle indicazioni dell'INPS, non è stata indicata nel Mod. F24, per crediti previdenziali del precedente anno derivanti da qualsiasi posizione contributiva a credito sul reddito minimale. Si precisa che i crediti del precedente anno possono essere relativi, sia alla posizione a credito del soggetto al quale si riferisce la compilazione del rigo (e che non dovranno essere considerati nell'importo da indicare nella successiva colonna 17), che alla posizione a credito di altri soggetti;
- a **colonna 17**, indicare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente.
Tale condizione può essere riscontrata verificando per ogni iscritto se l'ammontare dei contributi versati per l'anno 2001 sul reddito minimale, sia superiore alla somma degli importi indicati nelle colonne 11, 12 e 13 del quadro RR del modello UNICO 2002 PF (contributi dovuti).
Il credito da riportare nella colonna 17 deve essere indicato al netto di quanto utilizzato per compensare eventuali contributi a debito non esposti nel modello F24. Tali compensazioni possono essere relative sia a posizioni contributive a debito riferite all'anno di imposta 2001 (compensazione interna effettuata nel quadro RR modello UNICO 2002 PF) che a posizioni contributive riferite all'anno di imposta 2002. Le posizioni a debito possono riguardare anche soggetti diversi da quello al quale si riferisce la compilazione del rigo; vedere in APPENDICE la voce "Contributi previdenziali - Quadro RR" per un esempio di compilazione delle colonne 16 e 17;
- a **colonna 18**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 17 e compensato nel modello F24;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 12} + \text{col. 13} + \text{col. 14} - \text{col. 15} - \text{col. 16} - \text{col. 17} + \text{col. 18}$$

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 19**;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 20**;
- alle **colonne 21 e 22**, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 20 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. **Si precisa che il credito di colonna 22 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24**;
- a **colonna 23**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 60.155,00. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata), il massimale è di euro 78.507,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività. Coloro che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1, colonna 2 barrata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
- a **colonna 24**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 23, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righe per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righe;
- a **colonna 25**, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
- a **colonna 26**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;

- a **colonna 27**, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del modello UNICO 2003;
- a **colonna 28**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali non versati sul reddito eccedente il minimale, a seguito di compensazione che, contrariamente alle indicazioni dell'INPS, non è stata indicata nel mod. F24, per crediti previdenziali del precedente anno derivanti da qualsiasi posizione contributiva a credito (sia sul reddito minimale che sul reddito eccedente il minimale). Si precisa che i crediti del precedente anno possono essere relativi, sia alla posizione a credito del soggetto al quale si riferisce la compilazione del rigo (e che non dovranno essere considerati nell'importo da indicare nella successiva colonna 29), che alla posizione a credito di altri soggetti;
- a **colonna 29**, indicare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva dell'anno precedente e riferito al reddito eccedente il minimale.
Tale condizione può essere riscontrata verificando per ogni iscritto se l'ammontare dei contributi versati per l'anno 2001 sul reddito eccedente il minimale, sia superiore alla somma degli importi indicati nelle colonne 15 e 16 del quadro RR del modello UNICO 2002 PF (contributi dovuti).
Il credito da riportare nella colonna 29 deve essere indicato al netto di quanto utilizzato per compensare eventuali contributi a debito non esposti nel modello F24. Tali compensazioni possono essere relative sia a posizioni contributive a debito riferite all'anno di imposta 2001 (compensazione interna effettuata nel quadro RR modello UNICO 2002 PF) che a posizioni contributive riferite all'anno di imposta 2002. Le posizioni a debito possono riguardare anche soggetti diversi da quello al quale si riferisce la compilazione del rigo; vedere in APPENDICE la voce "Contributi previdenziali - Quadro RR" per un esempio di compilazione delle colonne 28 e 29;
- a **colonna 30**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 29 e compensato nel modello F24;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 24} + \text{col. 25} - \text{col. 26} - \text{col. 27} - \text{col. 28} - \text{col. 29} + \text{col. 30}$$

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 31**;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 32**;
- alle **colonne 33 e 34** indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 32 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. **Si precisa che il credito di colonna 34 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24.**

Qualora i **righe RR2 e RR3** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Il **rigo RR4** è riservato alla indicazione del totale dei crediti da riportare nel Quadro RX. In particolare:

- a **colonna 1** riportare la somma degli importi indicati alle colonne 20 e 32 di tutti i righe compilati;
- a **colonna 2** riportare la somma degli importi indicati alle colonne 21 e 33 di tutti i righe compilati;
- a **colonna 3** riportare la somma degli importi indicati alle colonne 22 e 34 di tutti i righe compilati.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il **rigo RR4** solo nel primo di essi.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, il **rigo RR4** deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni.

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

SEZIONE II CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).

La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l'anno 2002 il contributo, entro il massimale di euro 78.507,00, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

- 14 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR5** devono essere riportati i seguenti dati:

- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale. Gli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono in-

- dicare il reddito imponibile al netto dell'importo di euro 12.312,00, per il quale l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 12.312,00, deve essere rapportata a mese;
- nelle **colonne 2 e 3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
 - a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
 - la compilazione della **colonna 5**, è riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
 - a **colonna 6**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di **colonna 4**;
 - a **colonna 7**, l'acconto versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 14% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR5** sia il **rigo RR6**.

Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 14%.

Nel **rigo RR6** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 78.507,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei **righe RR5 e RR6** sarà pari, rispettivamente, a euro 26.169,00, e ad euro 52.338,00.

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 78.507,00.

Nel **rigo RR7** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle **colonne 6 e 7**.

Nel **rigo RR8** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale dato è desumibile dal rigo RR21 del quadro RR del modello UNICO 2002 PF diminuito dell'importo richiesto eventualmente a rimborso.

Nel **rigo RR9** riportare la parte del credito già indicato al rigo RR8 compensata con il Mod. F24.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

$$RR7 \text{ col. } 6 - RR7 \text{ col. } 7 - RR8 + RR9.$$

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR10**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR11**. Riportare nel quadro RX l'importo indicato nel rigo RR11. Qualora i righe previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righe da RR7 a RR11** solo nel primo quadro.

2. MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

ATTENZIONE: i contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata", nel corso dell'anno 2002 e dell'anno 2003, delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

- a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00 ai sensi del D. M. 17 ottobre 2002. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
- b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00 ai sensi del D. M. 17 ottobre 2002. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).

Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis del TUIR;

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici)	- in ogni caso
Immobili all'estero	- se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto - in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del Tuir
Preziosi ed opere d'arte	- solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli pubblici esteri emessi in Italia)	- in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00 ai sensi del D. M. 17 ottobre 2002. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 25 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2003, n. 52.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO/2003 Persone Fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2003, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO/2003 Persone fisiche debitamente compilato.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

SEZIONE I

TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
1 se denaro;
2 se assegni bancari
3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controllore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2002, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 25 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2003, n. 52.

SEZIONE II

INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2002

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

SEZIONE III

TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2002

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e il codice operazione nella **colonna 3**.

Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2002, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2002.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2003, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2003 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel FASCICOLO 1 in APPENDICE la tabella "Elenco Stati esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2003

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002 in Italia.

Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1.

Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1.

Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.

In ottemperanza con quanto sancito dall'art. 14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) cliccando sul link "residenti all'estero";
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf. Sullo stesso sito è possibile consultare anche la Guida per i Contribuenti non residenti.

La dichiarazione dei non residenti

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2003 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.

Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2003, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2002 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.

Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento nel FASCICOLO 1 al capitolo 2, PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2003".

Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2002 o da acconti versati nello stesso anno.

2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2002 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2002 nelle seguenti condizioni:

- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.

Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.

Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero.

Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti *Internet* dell'Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

'Domicilio' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm).

3. REDDITI DA NON DICHIARARE

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2003", non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara.

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata effettuata direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.

5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione".

Dichiarazione spedita dall'estero

I contribuenti non residenti che, invece, al momento di presentazione della dichiarazione si trovano all'estero, potranno avvalersi:

- dell'invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "Istruzioni generali per la dichiarazione";
- della trasmissione telematica della dichiarazione.

I non residenti, infatti, possono richiedere il loro codice Pin direttamente tramite il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>, alla voce "Se non hai il Pin richiedilo". Inoltre, copia della richiesta deve essere inoltrata, anche via fax, al Consolato o all'Ambasciata italiana all'estero competente, allegando copia di un valido documento di riconoscimento, se il contribuente non residente è iscritto all'Anagrafe Consolare.

Viceversa, i contribuenti temporaneamente non residenti, non iscritti nella predetta Anagrafe, devono recarsi personalmente presso il Consolato o l'Ambasciata ai fini dell'identificazione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione "Ti aiuto" del sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Pagamento dall'estero

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione", sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:

- effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce;

- effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un PINCODE e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni consultare il sito www.finanze.it.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI

1. DATI PERSONALI

Residente all'estero

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata "**Residente all'estero**". Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:

- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE al FASCICOLO 1;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità

Barrare le caselle nell'ultimo settore "**Nazionalità**" secondo i seguenti criteri:

- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia

Nella sezione "**Residenza anagrafica**" del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Dichiarazione presentata dall'erede

Utilizzare la sezione "**Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri**" facendo riferimento alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, capitolo 1, della PARTE III.

Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:

- nella casella "Comune di residenza anagrafica" indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Quadro RB Precisioni sull'abitazione principale

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.

Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al

non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6**. Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.

3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quali redditi i soggetti non residenti devono dichiarare in questo quadro

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:

- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l'elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.

Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm).

Borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
 - le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
 - l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
- In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.

Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.

Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.

Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

SEZIONE I REDDITI, PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI, ED IMPONIBILI IN ITALIA

SEZIONE II REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI

Germania

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.

Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.

Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.

In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:

- i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.
Questi ultimi devono indicare in questa sezione:
 - i redditi di lavoro dipendente;
 - le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
 - i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
 - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività.
Questi ultimi devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
 - redditi di pensione;
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 - compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
 - prestazioni pensionistiche di cui al Decreto Lgs. 21/4/1993 n. 124, comunque erogate.

Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.

I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. FAMILIARI A CARICO

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico. Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righe **RN7 ed RN8**.

5. QUADRO RP - ONERI E SPESE

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2003".

Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.

Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto né alla detrazione d'imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.

Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:

– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (**da rigo RP7 a rigo RP11**).

Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;

– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 23**);

– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 22**);

– le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 20**);

– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 21**);

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.

Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (**da rigo RP27 a rigo RP34**).

Oneri deducibili

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:

– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (**righe RP 21 e RP25 con codice 2**);

– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP25 con codice 4**);

– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (**rigo RP25 con codice 4**);

– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP25 con codice 4**);

– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP25 con codice 4**);

– il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP25 con codice 4**).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

I soggetti non residenti non possono compilare i righe che si riferiscono alle deduzioni dal reddito complessivo (es. deduzione per abitazione principale) ed alle detrazioni d'imposta (es. detrazioni per familiari a carico) cui non hanno diritto.

7. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2002, dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2002, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi è tenuto al pagamento

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

APPENDICE – Fascicolo 2

Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
Let.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA	Pubblico registro automobilistico
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta di:

- redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;
- redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza

agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

- redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Contributi previdenziali - Quadro RR

ESEMPIO

Il seguente esempio è relativo alla modalità di esposizione nel quadro RR di crediti contributivi derivanti dalla precedente dichiarazione ed erroneamente compensati senza l'utilizzo del modello F24.

Dati del quadro RR del precedente anno (**Unico PF 2002**)

Titolare rigo RR2:

col. 11 + col. 12 + col.13	=	1.969,00
(contributi dovuti sul minimale)		
col. 15 + col. 16	=	2.000,00
(contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale)		
col. 17	=	2.000,00
(contributi versati sul reddito che eccede il minimale)		

Collaboratore A rigo RR3:

col. 11 + col. 12 + col.13	=	1.969,00
(contributi dovuti sul minimale)		
col. 15 + col. 16	=	300,00
(contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale)		
col. 17	=	400,00
(contributi versati sul reddito che eccede il minimale)		
col. 20	=	100,00
(contributi sul reddito che eccede il minimale a credito)		

Collaboratore B rigo RR4:

col. 11 + col. 12 + col.13	=	1.969,00
(contributi dovuti sul minimale)		

col. 15 + col. 16	=	300,00
(contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale)		
col. 17	=	0,00
(contributi versati sul reddito che eccede il minimale)		
col. 19	=	300,00
(contributi sul reddito che eccede il minimale a debito)		

Rigo RR5	=	5.907,00
(Totale contributi dovuti sul reddito minimale)		
Rigo RR6	=	7.384,00
(Totale contributi versati sul reddito minimale)		
Rigo RR7	=	0,00
(Contributi a debito sul reddito minimale)		
Rigo RR8	=	1.477,00
(Contributi a credito sul reddito minimale)		
Rigo RR9	=	300,00
(Totale contributi a debito sul reddito eccedente il minimale)		
Rigo RR10	=	100,00
(Totale contributi a credito sul reddito eccedente il minimale)		
Rigo RR14	=	1.277,00
(Contributo a credito)		

Dai dati sopra esposti si rileva un credito riferito al titolare di euro 1.477,00 relativo ai contributi sul reddito minimale ed un credito riferito al collaboratore A di euro 100,00 per contributi sul reddito che eccede il minimale.

Per i contributi sul reddito eccedente il minimale dovuti per il collaboratore B è stato utilizzato in compensazione (senza la relativa esposizione nel mod. F24) il credito del collaboratore A (euro 100,00) e parte del credito del titolare (euro 200,00).

Per l'anno di imposta 2002 è stato utilizzato parte del residuo credito di euro 1.277,00 riferito al titolare (e relativo all'anno di imposta 2001) per compensare i contributi dovuti per il 2002 sui redditi eccedenti il minimale sia del titolare (euro 1.000,00) che dei due collaboratori (euro 100,00 ciascuno). Tale compensazione per errore non è avvenuta tramite il mod. F24 (compensazione interna).

Nel quadro RR della dichiarazione Modello **Unico PF 2003** i righe del titolare e dei collaboratori risulteranno così compilati:

Titolare rigo RR2:

col. 12 + col. 13 + col.14	=	2.044,00
(contributi dovuti sul minimale)		
col. 15	=	2.044,00
(contributi versati sul reddito minimale)		
col. 16	=	0,00
(contributi compensati senza F24)		
col. 17	=	77,00
(credito del precedente anno)		
col. 20	=	77,00
(contributo a credito sul reddito minimale)		
col. 22	=	77,00
(si è optato per utilizzare il credito in compensazione)		
col. 24 + col. 25	=	1.000,00
(contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale)		
col. 28	=	1.000,00
(contributi compensati senza F24)		
col. 29	=	0,00
(credito del precedente anno)		

Collaboratore A rigo RR3:

col. 12 + col. 13 + col.14	=	2.044,00
(contributi dovuti sul minimale)		
col. 15	=	2.044,00
(contributi versati sul reddito minimale)		
col. 16	=	0,00
(contributi compensati senza F24)		
col. 17	=	0,00
(credito del precedente anno)		

col. 24 + col. 25	=	100,00
(contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale)		
col. 28	=	100,00
(contributi compensati senza F24)		
col. 29	=	0,00
(credito del precedente anno)		

Collaboratore B rigo RR2 del modulo 2:

col. 12 + col. 13 + col.14	=	2.044,00
(contributi dovuti sul minimale)		
col. 15	=	2.044,00
(contributi versati sul reddito minimale)		
col. 16	=	0,00
(contributi compensati senza F24)		
col. 17	=	0,00
(credito del precedente anno)		
col. 24 + col. 25	=	100,00
(contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale)		
col. 28	=	100,00
(contributi compensati senza F24)		
col. 29	=	0,00
(credito del precedente anno)		

L'importo di euro 77,00 da indicare a colonna 17 del rigo RR2 è dato dalla differenza tra il credito di euro 1.477,00 risultante dalla precedente dichiarazione e le seguenti compensazioni:

- 200,00 (utilizzo del credito per contributi del 2001)
- 1.000,00 (utilizzo del credito per contributi dovuti per il titolare: rigo RR2 col. 28)
- 100,00 (utilizzo del credito per contributi dovuti per il collaboratore A: rigo RR3 col. 28)
- 100,00 (utilizzo del credito per contributi dovuti per il collaboratore B: rigo RR2 col. 28 del secondo modulo).

□ Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nei punti 34 e 36 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) L. 27 dicembre 2002 n. 289). Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo} + \text{credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 2} + \text{crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN22**.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

□ Esercizio di arti e professioni

L'art. 49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE**, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

□ Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 1999 per L. 20.000.000 di cui L. 5.000.000 sono state oggetto di rimborso nel 2002 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000.000 \times 3 \text{ (nr. di rate detratte nel 1999, 2000 e 2001)}}{10} = 1.500.000 \text{ (euro 775,00)}$$

Per le restanti sette rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro RP sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio L. 20.000.000 - L. 5.000.000 = L. 15.000.000 pari a euro 7.747,00) diviso per il numero delle restanti sette rate.

□ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa APPENDICE la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

□ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

□ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il red-

dito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

❑ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2007 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

❑ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir;
- g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- i) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- l) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

❑ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Qualora nella certificazione sia evidenziato l'ammontare del

dividendo netto e la misura percentuale della ritenuta operata all'estero, è possibile determinare l'ammontare del dividendo lordo attraverso la seguente formula:

$$\text{dividendo lordo} = \frac{\text{dividendo netto}}{(1 - \text{percentuale di ritenuta operata all'estero})}$$

La percentuale di ritenuta operata va espressa attraverso un decimale (ad es. 20% = 0,2).

Ad esempio, in caso di un dividendo netto pari ad euro 48,755 ed una ritenuta estera del 26,375%, il dividendo lordo sarà pari a:

$$\frac{48,755}{(1 - 0,26375)} = 66,22$$

Il dividendo lordo da indicare al rigo RI7, colonna 1, sarà quindi 66,22.

Premesso che sugli utili di fonte estera non spetta il credito d'imposta interno, ossia quello disciplinato dall'articolo 14 del TUIR, bensì il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che la determinazione del credito d'imposta per gli utili pagati all'estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nella sezione I del quadro CR. In presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta determinabile compilando il quadro CR sezione I, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella "Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri".

La documentazione relativa alle imposte pagate all'estero in via definitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.

La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

□ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT**, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245- proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996" (che sostituisce il codice tributo 1246 utilizzato fino al 28 febbraio 2002).

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96" (che sostituisce il codice tributo 1240 utilizzato fino al 28 febbraio 2002).

4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000".

5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT** devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) del Tuir;
- il codice tributo 1100 (che sostituisce il codice tributo 1101 utilizzato fino al 28 febbraio 2002), per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del Tuir;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del **quadro RT**.

TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni vigenti si veda il sito www.finanze.it, in "Documentazione" alla voce "Non residenti", sino a consultare la voce "osservatorio fiscale internazionale".

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(5) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Albania (r. p.)	Tirana - 12.12.94	L. 21.5.98, n. 175 (G.U. so n. 107/L, 6.6.98)	21.12.99 (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria (r. p.)	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina (r. p.)	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia (r.)	Camberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria (r. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh (r.)	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio (r. p.)	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile (r.)	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria (r. p.)	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90)	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada (r.) + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia (r.)	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina (r.)	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro (r.)	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud (r.)	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio (r.)	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca (r. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen - 26.2.80 Copenaghen - 25.11.88	L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Ecuador (r. p.)	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto (r. p.)	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti (r.)	Abudabi 22.1.1995	L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia (r.)	Tallin - 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Federazione Russa (r. p.)	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine (r.)	Roma - 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia (r. p.)	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia (r. p.)	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)

Germania (r. p.)	Bonn - 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Giappone (r.) + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia (r. p.)	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India (r.)	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia (r.)	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda (r.)	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele (r. p.)	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia (r. p.)	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan (r.)	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57)	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait (r.) + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania (r. p.)	Vilnius - 4.4.96	L. 9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo (r. p.)	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n. 747 (G.U.so 14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia (r.)	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
Malaysia (r.)	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta (r.)	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco (r.)	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius (r.)	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n. 712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico (r.)	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U. 28.2.95, n. 49)
Norvegia (r. p.)	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda (r.)	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi (r. p.)	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan (r.)	Roma - 22.6.84	L. 28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia (r.)	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo (r.)	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito (r.)	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania (r. p.)	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)

Senegal (r.)	Roma - 20.7.98	L. 20.12.00, n. 417 (G.U.so 19.1.01, n. 11/L)	24.10.01 (G.U. 14.12.01, n. 290)
Singapore (r. p.)	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna (r.)	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka (r. p.)	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti (r.)	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa (r.)	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia (r. p.)	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera (r. p.)	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania (r.)	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia (r.)	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago (r.)	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia (r.)	Tunisi - 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia (r.)	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria (r. p.)	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica (r.)	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela (r.)	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam (r.)	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia (r.)	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Liberia	Sark
Andorra	Ecuador	Liechtenstein	Seicelle
Anguilla	Filippine	Macao	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Maldiva	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Malta	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Maurizio	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Montserrat	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Nauru	Tonga
Belize	Isole Cayman	Niue	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Oman	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Panama	Uruguay
Cipro	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Vanuatu
Costa Rica	Jersey	Monaco	Samoa
Dominica	Libano	San Marino	